

COMUNE DI BRIONA



REGOLAMENTO DI GESTIONE E UTILIZZO DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Delibera di C. C. n. 21 del 20/10/2025



INDICE

TITOLO I – Disposizioni Generali

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Tipologie di rifiuti ammesse e non ammesse al centro di raccolta comunale
- Art. 4 – Provenienza dei rifiuti ammessi
- Art. 5 – Modalità di conferimento
- Art. 6 – Attività ammesse presso il centro di raccolta
- Art. 7 – Attività non ammesse presso il centro di raccolta
- Art. 8 – Dotazione di attrezzature
- Art. 9 – Orari di apertura
- Art. 10 – Limitazioni all'accesso
- Art. 11 – Sicurezza

TITOLO II – Utilizzo del centro di raccolta comunale

- Art. 12 – Gestore
- Art. 13 – Obblighi del gestore
- Art. 14 – Obblighi e responsabilità dell'utente

TITOLO III – Sanzioni

- Art. 15 – Sanzioni



Comune di
Briona

TITOLO I – Disposizioni Generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione e l'uso del centro di raccolta rifiuti comunale da parte degli utenti residenti nel Comune di Briona, in conformità al D.M. 08 aprile 2008 e s.m.i

Art. 2 – Finalità

1. Il centro di raccolta comunale è un'area allestita e presidiata ove si svolge attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee, per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, agli impianti di smaltimento, dei rifiuti urbani elencati nel seguente art. 3.

Art. 3 – Tipologie di rifiuti ammesse e non ammesse al centro di raccolta comunale

1. Possono essere conferite e stoccate nel centro di raccolta le seguenti tipologie di rifiuti **di origine domestica**:

- imballaggi in carta e cartone (codice EER 15 01 01)
- imballaggi in plastica (codice EER 15 01 02)
- imballaggi in legno (codice EER 15 01 03)
- imballaggi in metallo (codice EER 15 01 04)
- imballaggi in vetro (codice EER 15 01 07)
- pneumatici fuori uso (codice EER 16 01 03)
- componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice EER 16 02 16)
- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione **diversi** da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice EER 17 09 04), compilando la modulistica prevista
- rifiuti di carta e cartone (codice EER 20 01 01)
- rifiuti in vetro (codice EER 20 01 02 e 15 01 07)
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice EER 20 01 21*) – R5



- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice EER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36) – R1, R2, R3, R4
- oli e grassi commestibili (codice EER 20 01 25)
- oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice EER 20 01 26*)
- vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice EER 20 01 27* e 20 01 28)
- farmaci scaduti (codice 20 01 32)
- batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01* 16 06 02* 16 06 03* (provenienti da utenze domestiche) (codice EER 20 01 33*)
- batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice EER 20 01 34)
- rifiuti legnosi (codice EER 20 01 38)
- rifiuti metallici (codice EER 20 01 40)
- sfalci e potature (codice EER 20 02 01)
- rifiuti ingombranti (codice EER 20 03 07)
- toner (provenienti da utenze domestiche) (codice EER 08 03 18)
- filtri olio (codice EER 16 01 07*)
- indumenti usati (codice EER 20 01 10)

2. Possono inoltre essere conferite **dalle utenze non domestiche** le seguenti tipologie di rifiuti sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche (D.Lgs. 116/2020 e s.m.i.):

- imballaggi in carta e cartone (codice EER 15 01 01)
- imballaggi in plastica (codice EER 15 01 02)
- imballaggi in legno (codice EER 15 01 03)
- imballaggi in metallo (codice EER 15 01 04)
- imballaggi in vetro (codice EER 15 01 07)
- rifiuti di carta e cartone (codice EER 20 01 01)
- rifiuti in vetro (codice EER 20 01 02)
- rifiuti legnosi (codice EER 20 01 38)
- rifiuti metallici (codice EER 20 01 40)
- RAEE non professionali



- rifiuti ingombranti (codice EER 20 03 07)

3. Non possono essere conferite e stoccate ai centri di raccolta le seguenti tipologie di rifiuti urbani:

- a) rifiuto indifferenziato
- b) rifiuti contenenti amianto e cemento anche ecologico, cartongesso, lana di vetro/roccia
- c) rifiuti non contemplati nel precedente elenco (art. 3 commi 1 e 2)
- d) rifiuti provenienti da attività produttiva o da superfici non domestiche che beneficiano di agevolazione TARI per smaltimento in proprio o uscita dal servizio

4. Gli elenchi di cui ai punti precedenti possono essere ampliati o modificati in funzione della disponibilità e delle normative vigenti, dandone opportuna notizia attraverso la cartellonistica predisposta presso il centro

Art. 4 – Provenienza dei rifiuti ammessi

1. Non sono ammessi al conferimento i rifiuti provenienti da territori esterni a quello comunale di Briona, salvo accordi e convenzioni intercomunali/consortili, legati a situazioni di emergenza o esigenze particolari.

2. Sono ammessi al conferimento gratuito i rifiuti di cui all'art. 3:

- a) provenienti da utenze domestiche;
- b) provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006, nel rispetto di quanto disposto al successivo art. 10
- c) giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;

3. Gli scarti vegetali provenienti da operatori nel settore dei servizi di manutenzione del verde pubblico o privato possono essere conferiti presso l'impianto predisposto dal Consorzio Area Vasta Basso Novarese, previa stipula di apposito contratto.

4. Sono infine ammessi al conferimento, su disposizione del Consorzio o del competente ufficio comunale, che ne determinano altresì tempi e modalità, i rifiuti di cui al precedente art. 3, derivanti da specifiche raccolte differenziate attuate sul territorio comunale, qualora per motivi di servizio se ne rendesse necessaria la temporanea collocazione presso il centro di raccolta.

Art. 5 – Modalità di conferimento

1. Gli utenti dei centri di raccolta sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e specificatamente alle seguenti norme:

- a) conferire esclusivamente i materiali ammessi;



Comune di
Briona

- b) conferire i materiali suddivisi per tipologie, diversificandoli ove possibile già al momento del carico sui mezzi di trasporto utilizzati, al fine di non costituire intralcio in fase di scarico (ad esempio, per il conferimento di un serramento, questo deve essere già stato scomposto nelle sue diverse componenti, prima dell'ingresso all'isola ecologica: legno, metallo e vetro);
 - c) seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione ed al controllo del centro di raccolta, nonché quelle riportate dall'apposita segnaletica;
 - d) soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di sostare soprattutto nelle zone di ammasso e di movimentazione di materiali e contenitori.
2. I limiti quantitativi dei rifiuti ammessi sono riportati nell'allegato 1.

Art. 6 – Attività ammesse presso il centro di raccolta

1. All'interno del centro di raccolta è ammesso il conferimento in aree e specifici contenitori delle tipologie di rifiuti di cui agli elenchi dell'articolo 3.

Art. 7 – Attività non ammesse presso il centro di raccolta

1. Presso il centro di raccolta non sono ammesse:
 - a) le operazioni di cernita manuale o meccanica di rifiuti misti;
 - b) le operazioni di trattamento e trasformazione dei rifiuti (es: compostaggio degli scarti verdi);
 - c) il prelievo dei rifiuti di cui agli elenchi dell'art. 3, se non effettuati dai mezzi autorizzati al conferimento degli stessi agli impianti di ricezione finale;
 - d) le eventuali operazioni di separazione di materiali o sostanze pericolose dalle tipologie di rifiuto di cui agli elenchi dell'art. 3 (es. estrazione del freon dai frigoriferi).
 - e) E' severamente vietato scaricare o abbandonare rifiuti all'esterno del centro di raccolta e collocare materiali a terra all'interno del centro se il conferimento è previsto in container o altra tipologia di contenitore

Art. 8 – Dotazione di attrezzature

1. Il centro di raccolta comunale è fornito delle attrezzature e degli impianti necessari a norma di legge a garantire l'agibilità e la sicurezza.
2. Il centro è dotato di contenitori ed aree idonei per lo stoccaggio delle tipologie di rifiuti di cui agli elenchi dell'articolo 3.

Art. 9 – Orari di apertura

1. Apertura al pubblico "ordinaria": gli utenti possono accedere al centro di raccolta nei giorni e negli orari approvati con specifico provvedimento della Giunta Comunale; degli stessi viene data opportuna pubblicità sul materiale informativo e sul sito comunale e consortile.
2. L'ingresso agli utenti non è consentito oltre l'orario di chiusura indicato.



3. Su disposizione dell'Amministrazione Comunale e in accordo con il gestore, previa adeguata informazione agli utenti, tali orari possono essere variati secondo la stagionalità, le festività o future diverse esigenze.

4. Apertura al pubblico "straordinaria": l'accesso al pubblico può essere consentito anche in occasioni straordinarie (es. visite o momenti di incontro pertinenti con le finalità del centro),

5. Apertura agli operatori: gli addetti ai servizi di raccolta e di igiene urbana ed i mezzi adibiti al prelievo dei contenitori o alle operazioni necessarie per il funzionamento dell'impianto possono accedere alla piattaforma ecologica negli orari funzionali all'espletamento del servizio.

6. Il centro di raccolta è dotato di sistema di registrazione e controllo degli accessi; l'accesso agli utenti avviene esclusivamente previa lettura del codice fiscale (o carta d'identità elettronica) per le utenze domestiche e del QR Code rilasciato dai competenti uffici comunali per le utenze non domestiche; in caso di dimenticanza o non possesso l'accesso non sarà consentito.

Art. 10 – Limitazioni all'accesso

1. Durante le operazioni di movimentazione, posizionamento, svuotamento, manutenzione, ecc. dei containers da parte degli addetti, l'accesso al pubblico può essere inibito per motivi di sicurezza.

2. Le utenze non domestiche, in possesso di QR Code, possono accedere al centro di raccolta esclusivamente per il conferimento di rifiuti elencati all' Art. 3 comma 2. Per ogni scarico è prevista la compilazione dell'apposita modulistica (allegato 2) che può essere scaricata dal sito del Comune o richiesta al personale addetto alla custodia del centro.

3. Le predette utenze non domestiche sono tenute al rispetto dei vigenti regolamenti comunali in materia.

4. Le utenze non domestiche sono comunque tenute al rispetto della normativa vigente in materia di trasporto e conferimento rifiuti (artt. 193 e 212 comma 8 D.Lgs. 152/2006).

5. Gli utenti domestici che, per il conferimento dei rifiuti indicati all'art. 3 e ammessi al conferimento gratuito, come indicato all'art. 4 c. 2 lett. a) utilizzano autocarri, sono tenuti a compilare l'apposita modulistica (allegato n. 3) consegnata dall'operatore addetto al centro di raccolta. Per non favorire attività illecite, gli utenti domestici possono avvalersi di tale modalità per al massimo cinque volte all'anno.



Comune di
Briona

Art. 11 – Sicurezza

1. Tutte le attività svolte nel centro di raccolta comunale devono svolgersi nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza.
2. Ogni responsabilità in merito alla sicurezza è demandata al personale del gestore affidatario.

TITOLO II – Utilizzo del centro di raccolta comunale

Art. 12 – Gestore

1. Il Consorzio Area Vasta Basso Novarese, ai sensi della Legge Regionale 24/2002 affida la custodia del centro di raccolta comunale secondo normativa e competenze.

Art. 13 – Obblighi del gestore

1. Il gestore è tenuto alla conduzione del centro di raccolta comunale nel rispetto del presente regolamento e del contratto vigente con il Consorzio Area Vasta Basso Novarese.

Art. 14 – Obblighi e responsabilità dell’utente

1. L’utente non è autorizzato per nessun motivo a riconoscere compensi di qualsiasi natura per le operazioni a carico del gestore nella conduzione del centro di raccolta.
2. L’utente non è autorizzato ad effettuare il conferimento di materiali diversi da quelli di cui all’art. 3.
3. L’utente, sotto il controllo dell’operatore addetto, è tenuto a conferire nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti di cui all’elenco dell’articolo 3.
4. L’utente è tenuto alla compilazione della modulistica prevista per il conferimento di alcune tipologie di rifiuto o comunque in tutti i casi l’addetto alla custodia lo richieda.
5. Qualora l’utente contravvenga intenzionalmente agli obblighi di cui al titolo II del regolamento, l’operatore addetto ha la facoltà di redarguirlo informandolo delle eventuali sanzioni previste e richiedendo l’intervento della Vigilanza Urbana.

TITOLO III – Sanzioni

Art. 15 – Sanzioni

1. Le violazioni relative alle prescrizioni contenute nel presente regolamento saranno sanzionate come previsto dagli specifici regolamenti comunali di riferimento a norma dell’art. 7 bis D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 - sanzione amministrativa da 25,00 (venticinque) euro a 500,00 (cinquecento) euro - e delle normative vigenti.



2. Qualora l'utente causasse danni alle strutture od alle attrezzature presenti al centro di raccolta si provvederà alla richiesta di risarcimento relativamente agli importi necessari per ripristini, riparazioni o sostituzioni.
3. Qualora l'utente non si attenga alle prescrizioni del presente regolamento o alla normale diligenza relativamente al rispetto delle persone e delle strutture, si provvederà a segnalare tale comportamento alle competenti autorità per le sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, 231, commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/2006, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 (trecento/00) ad euro 3.000,00 (tremila/00); se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione è aumentata fino al doppio.